

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

## Commissione Patrocinio a Spese dello Stato

### Breve Vademecum

#### Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel Processo Civile

#### Documentazione da allegare all'istanza

La Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari precisa che la domanda di ammissione redatta dal difensore mediante la Piattaforma Sfera deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1. Copia del documento di identità dell'istante in corso di validità e del C.F.;**
- 2. Ultima dichiarazione dei redditi, ovvero Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro, oppure Autocertificazione attestante il possesso del requisito reddituale (vedi fac-simile all. 1);**
- 3. Documentazione utile alla valutazione della domanda, con particolare riferimento:**
  - 3.a.** alla non manifesta infondatezza della pretesa;
  - 3.b.** alla specificità della materia.

#### A titolo esemplificativo:

- ✓ stato di famiglia ed estratto dell'atto di matrimonio (nelle procedure di separazione);
  - ✓ provvedimento di separazione (nelle procedure di divorzio e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
  - ✓ atto notificato cui opporsi, ovvero D.I. notificato, oppure provvedimento da impugnare, cartella esattoriale notificata.
- 4. Per i curatori speciali del minore:**
    - 4.a.** Provvedimento di nomina;
    - 4.b.** C.I. e C.F. del Curatore;

**4.c.** Dichiarazione sottoscritta dal curatore attestante, sulla base delle informazioni in suo possesso, la sussistenza del requisito reddituale (vedi fac-simile all. 2);

**5. Per il Tutore del Minore:**

**5.a.** Provvedimento di Nomina;

**5.b.** C.I. e C.F. del Tutore;

**5.c.** Provvedimento di pendenza del giudizio e contestuale fissazione udienza.

**Requisito reddituale:**

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, non superiore a € **13.659,64**

Si precisa che l'indicatore ISEE non è rilevante ai fini della valutazione del requisito reddituale.

Si specifica, altresì, che nel Patrocinio a Spese dello Stato in materia civile non si applica l'aumento del limite di reddito previsto per i familiari conviventi dall'art. 76, comma 2, D.P.R. 115/2002, trattandosi di previsione tipicamente riferita al procedimento penale.

Si precisa che la mancata produzione, contestuale alla domanda, della documentazione sopra indicata, nonché di quella specifica in relazione all'oggetto dell'istanza, potrà comportare la necessità di un'integrazione istruttoria che verrà trasmessa mediante Sfera a mezzo pec al difensore che ha presentato la domanda.

In tal caso, l'istante, sempre mediante il proprio difensore e sempre mediante la Piattaforma Sfera, dovrà produrre la documentazione richiesta entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data della richiesta di integrazione.

Il mancato riscontro nel termine assegnato di 60 giorni potrà determinare la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza per tale motivazione.

La Responsabile della Commissione

Patrocinio a Spese dello Stato

Eugenia Acquafredda